

Il Regolamento 1907/2006EC REACH

Strumenti normativi sanzionatori e tariffari

Graziella Di Marzio
Centro Nazionale Sostanze Chimiche - ISS



Il sistema REACH = no data no market

Con che atto

Registrazione : impone all'industria di acquisire informazioni

Valutazione:

✓ del **Fascicolo Tecnico da parte dell'agenzia**(proposte di test ecc..)
✓ della **sostanza** da parte degli S.M. che si sono candidati per la valutazione

Autorizzazione: usi consentiti con adeguato controllo dei rischi

Restrizione: usi non consentiti

Di cosa:

- Sostanze in quanto tali
- Sostanze in preparati e articoli

Da chi:

- **Produttori, Importatori, OR....**
 - **ma anche i loro Clienti (Utilizzatori a Valle - DU)**
- Cioè: controllo** lungo tutta la filiera

Il sistema REACH = no data no market

Gestione:

ECHA per gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi a livello comunitario.

<http://echa.europa.eu/>



COINVOLTI ALL'ATTUAZIONE DEL REACH

LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS (attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali)

REACH-EN-FORCE 1

FORUM (art 76(f))
Scambio di informazioni tra
MSCA - promuovere
attività di controllo

ECHA



A.C.:

Ministero della
Salute

Ministero
dell'ambiente e della
tutela del territorio e
del mare

Ministero
dello sviluppo
economico

ISPRA (ex APAT)



CSC

PROGRAMMA OPERATIVO per la vigilanza nazionale

Strumenti

1. Comitato tecnico coordinamento
DM 22.11. 2007
WG vigilanza

2. Decreto Lgs. sanzioni

3. Accordo Stato- Regioni
gruppo tecnico interregionale

4. Tavolo tecnico con le Dogane

5. Nomine "corpo ispettivo centrale"

6. formazione ispettori:
livello centrale
livello territoriale


7. Decreto tariffe

8. Banca dati SDS
Uniformare standard di qualità



OBIETTIVI:

- Creare una rete nazionale per le operazioni di ispezioni e vigilanza
- **Definizione annuale:**
 - numero di ispezioni
 - distribuzione sul territorio
 - tipologia in base alle classi di utilizzo dei prodotti (inchiostri/vernici – collanti – plastificanti ecc.)
- **joint inspections** (ispezioni congiunte fra 2 o più SM al fine di armonizzare i sistemi ispettivi).
 - Partecipazione del pool centrale
- **predisposizione di linee guida:**
 - la richiesta di dati alle Aziende per una pre-ricognizione cartacea in previsione di una visita
 - modalità esecutive di una visita ispettiva
- interazioni con le **Dogane e gli USMAF** (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera)



In applicazione dell'art. 126 del REACH

Le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e
dissuasive.

Decreto legislativo 14 settembre 2009 , n. 133
(G.U. n. 222 del 24.9.2009)

**Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche.**

Destinatari del provvedimento:


**prod. / import. di sost. e, per l'attività di
vigilanza il Min. della salute, Min.
dell'Ambiente, della tutela del territorio e del
mare, Min. dello sviluppo economico e le
Regioni.**

Dall'esame degli articoli del REACH è stato stabilito il livello di sanzione correlato al tipo di infrazione:

Molto severo
Sanzione penale
(3 mesi di arresto) o
ammenda 40.000-150.000 €



Severo
10.000 – 60.000 €



Medio
3.000-30.000 €



Leggero
2.000-12.000 €

CHI SI SANZIONA?

REGISTRANTE: persona fisica o giuridica stabilita in EU / EEA-EFTA

- ▶ Produttore: anche se lavora per conto terzi in cambio di compenso economico e seguendo le istruzioni del committente. (art. 3.9)
- ▶ Produttore di articoli (art. 7.1)
- ▶ Importatore: introduzione della sost. nel territorio doganale UE (art. 3.10 - 3.11)
- ▶ OR: rappresentante esclusivo stabilito in EU/EEA e nominato da un produttore, formulatore o prod. di articoli non EU/EEA e che esplica gli obblighi dell'importatore (art.8.1)



Quindi.... ad ogni persona fisica o rappresentante legale stabiliti nella Comunità è richiesta una registrazione delle sostanze prodotte o importate

- a) Nel caso di gruppi di ditte composte da più entità legali (es. filiali di una casa madre) ogni entità legale deve registrare
- b) è sufficiente una sola registrazione in caso di due o più impianti di produzione con stessa entità legale.

L'utilizzatore finale

non è un registrante ma ha obblighi per le norme REACH (controllo dell'uso, CSA, restrizioni/autorizzazioni ecc..)



Chi rientra nella sanzione penale??



► Chi non rispetta le norme dettate per un'autorizzazione

Sostanze SVHC incluse nell'Al. XIV usate solo se:

- l'uso sia stato autorizzato e non è scaduta la data di autorizzazione o è in corso un eventuale rinnovo (il rispetto vale anche per i D.U.)

ALL.XIV:

Art.56

Elenco delle sost. soggette ad autorizzazione

► Chi non rispetta le restrizioni previste per le sostanze incluse nell'Al. XVII

Una sostanza, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è prodotta, immessa sul mercato o usata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione

Al. XVII:

Art. 67

restrizioni relative alla produz., immissione sul mercato e uso di alcune sost. pericolose, preparati e articoli

Proposte anche in base alle conclusioni della valutazione o su iniziativa di uno S.M. o della stessa Commissione



Come si coprono
le spese?????

Precedente “COPERTURA
FINANZIARIA” ALLA
VIGILANZA

Notifica delle sostanze dir 92/32
(D.lgs 52/97)



VIGILANZA



Decreto Legislativo 28 luglio 2008 n. 145, recepimento della direttiva 121/2006, ha eliminato l'atto di notifica alla unità di notifica nazionale in quanto considerato atto di registrazione all'ECHA



L'APPLICAZIONE DELL'ART 7 DEL D.LGS 145/2008
(DIR. 121/2006/EC) COPRE AL MOMENTO LA COPERTURA FINANZIARIA



art 7 del D.lgs 145/2008

All'art. 28 del decreto lgs. 52 / 97 aggiunge i seguenti commi che definiscono:

6-bis. uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali per l'attività di vigilanza per le sost. pericolose

6-ter. decreto ministeriale per stabilire le tariffe per la copertura dei costi dei controlli e le relative modalità di versamento. Le tariffe si basano sul costo effettivo del servizio e saranno aggiornate almeno ogni due anni.

6-quater. stessa copertura applicata alle regioni e alle province autonome nell'ambito dei controlli di loro competenza fino all'emanazione di proprie tariffe basate sul costo effettivo del servizio e su loro disposizioni.

6-quinquies. l'ammontare forfettario della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attività e' determinata in

euro duemila, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa



DECRETO TARIFFE

Prossima copertura
finanziaria

Determinazione degli importi delle tariffe per le attività di controllo nella materia di sostanze e preparati pericolosi in quanto tali o contenuti in articoli e relative modalità di pagamento.



Attualmente al Min. dell'Economia e delle Finanze per predisporre un apposito capitolo di entrata in applicazione dell'art. 7 del D.lgs 145/2008 comma 6-quinquies

DECRETO TARIFFE in sintesi

1. Ambito di applicazione:
controlli a ciascun livello
della filiera della sost.,
preparato o articolo

2. Gli importi sono a carico
del legale rappresentante
della ditta che produce,
importa, immette sul
mercato la sostanza
soggetta al controllo.

3. Chi riscuote le tariffe:
sezioni di tesoreria
competenti e in relazione
a chi effettua l'ispezione
(ASL, ARPA, Min. per pool
centrale ecc...)

4. Criteri per la determinazione e aggiornamento
delle tariffe (in base agli stipendi del personale
impegnato, strumenti ecc..)


5. modalità tecniche di
versamento : es. quando si
paga? (prima o dopo
l'ispezione?) e con quale
modalità viene comunicato
quanto pagare?

6. Ripartizioni dei proventi,
modalità di relazionare i
controlli effettuati




OPERATIVITÀ DEGLI ISPETTORI

- Fornitura di PC
- Gli ispettori visualizzeranno l'80% delle informazioni, il restante 20% saranno disponibili tramite A.C.




RELAZIONE SUI CONTROLLI

AGENZIA EUROPEA



L'A.C- entro il **1° luglio** presenta una relazione sui risultati dei controlli ufficiali e della sorveglianza effettuata.

Autorità Competente



relazioni



**Autorità per i controlli REACH degli
ENTI ed Amministrazioni coinvolte
dall'Accordo Stato Regioni**



Chi applica i decreti?



L'ISPETTORE TIPO oltre alle al REACH

- la corretta applicazione dei criteri di classif. ed etichett. delle sostanze e dei preparati (D.lgs 65/2003)
- ➔ CLP reg. 1272/2008 (1° ATP reg 790/2009)
- Conosce le disposizioni della Dir. Biocidi (98/8) e fitosanitari (91/414)
- avvenuta dichiarazione all'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- ottemperanza al Regolamento 304/2003 sull'import ed export di talune sostanze (Convenzione di Rotterdam)
- Reg detergenti 648/2004 (DPR 21.2.2009)

Ispettore in ambito REACH:

Registrazione, CSR, SDS, informazioni adeguate ai quantitativi, etichette, informazioni lungo tutta la filiera, gestione dei rischi ecc..





Grazie per l'attenzione

Graziella Di Marzio

CSC

